



CORSO DI DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

a.a. 2006-2007

Lezione 4

Comunicazione Pubblica, informazione sanitaria e ambientale

Rosario Imperiali



Materiali di studio

- [F84010 Diritto dell'informazione e comunicazione](#)
- Portale [MyLIUC.it](#)
- Sezione [Materiale a disposizione](#)

N.B. i materiali sono disponibili nel formato PDF



Sommario

Lezione 4 – Comunicazione Pubblica, informazione sanitaria e ambientale

- **Ambito e definizioni**
- **Scenari normativi**
- **La comunicazione come risorsa e funzione**
- **Comunicazione pubblica e convergenza tecnologica**
- **Gli URP**
- **Informazione ambientale**
- **Informazioni e comunicazioni sanitarie**
- **I temi delle prossime lezioni**


IMPERIALI 2007



Comunicazione Pubblica, informazione sanitaria e ambientale

- Ambito e definizioni della comunicazione pubblica
- Scenari normativi

Natura “pubblica” della comunicazione




Ciò che caratterizza la comunicazione come pubblica è la compresenza di due elementi:

- a) Un elemento oggettivamente pubblico, legato al perseguimento di un fine di pubblico interesse;
- b) Un elemento soggettivamente pubblico, relativo alla natura dell'ente che comunica.

* **Fonte: Treccani Giuridica, voce “Comunicazione pubblica” – Maria De Benedetto.**



Da sudditi a cittadini




La comunicazione pubblica ha determinato il capovolgimento della tradizionale concezione che vedeva l'Amministrazione pubblica arroccata nella regola della segretezza assunta in posizione di supremazia nei riguardi del cittadino, ad essa subordinato e, quindi, in posizione di autoreferenzialità.

L'evoluzione del concetto comporta il passaggio da una nozione di "comunicazione pubblica" intesa come semplice trasmissione di informazioni dalle istituzioni al cittadino, per soddisfare l'esigenza di conoscenza, ad una dimensione "valoriale" e partecipativa di idee e contributi, tra Stato e società, caratterizzati dalla trasparenza e dall'accesso.

Con l'avvento della comunicazione intesa come essenziale funzione pubblica, si dà risposta all'esigenza di conoscenza, avanzata dal cittadino il quale, in tal modo, soddisfa e conferisce pienezza alla propria cittadinanza in una dimensione di libertà attiva nell'ordinamento in cui opera. Da una precedente posizione di sudditanza, il cittadino acquisisce una posizione centrale di "utente", al cui servizio si pone l'istituzione.

Fonte: Barbara Erspamer – La comunicazione pubblica - Informazione potere e libertà a cura di Ainis Giappichelli editore 2005

Comunicazione come valore partecipativo




IMPERIALI 2007

Con la separazione tra Stato e società civile nasce il concetto di “comunicazione pubblica” intesa come dialogo tra istituzioni e privati.

Il termine “comunicazione” evidenzia una relazione bidirezionale del flusso informativo tale da promuovere l’interazione tra la P.A. ed i cittadini mediante la quale si consente al singolo di esprimere le proprie valutazioni ed esigenze ed alla PA di informare sulle proprie decisioni ed attività e di conformare il proprio operato alle differenti necessità provenienti dai cittadini. In tal modo la comunicazione pubblica mira a sostenere l’identità e l’immagine dell’istituzione, favorendo il consenso del pubblico su argomenti di interesse collettivo.

Le tappe normative



IMPERIALI 2007

Le tappe che hanno segnato il passaggio dal tradizionale principio di segretezza dell'azione amministrativa al riconoscimento della comunicazione come funzione pubblica si articolano su alcuni interventi normativi succedutisi negli ultimi 15 anni:

La **legge generale sul procedimento amministrativo (7 agosto 1990, n. 241** “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), unitamente al **dlgs. 3 febbraio 1993, n. 29** “razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” – noto come “decreto Cassese” perché concepito dall'allora Ministro per la Funzione pubblica ed oggi assorbito interamente dal nuovo Testo Unico sul pubblico impiego (**dlgs. 30 marzo 2001, n. 165** “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) hanno posto le basi per il riconoscimento della comunicazione come funzione di pubblico interesse, avvenuto con la **legge 7 giugno 2000, n. 150** “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” che sarà l'oggetto prevalente del nostro percorso didattico.

Cosa c'è in comune?

- Leggere è vita
- Attenti al rumore
- Impara ad ascoltare
- Rispetta le opinioni altrui
- Non avere pregiudizi
- Educa alla civiltà

La prima tappa



Con l'entrata in vigore della legge 241/90, pubblicità e trasparenza assurgono a criteri informatori e cogenti dell'attività amministrativa, in attuazione del **principio del buon andamento** sancito dall'art. 97 Cost. (*"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*).

Il merito di questa legge è stato quello di avere posto le basi normative – specie con la previsione del **diritto di accesso agli atti amministrativi** (artt. 22 e ss.) per ristrutturare in senso sempre più paritario il rapporto e la comunicazione tra amministrazione e cittadini. Tuttavia, il processo di attuazione della legge 241 all'interno delle amministrazioni centrali e locali non è avvenuto con rapidità: il ritardo nell'adozione dei regolamenti attuativi ha di fatto "congelato" per circa due anni l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Per questo motivo, il legislatore nel 1993 (dlgs. 29/93 anche detto "**decreto Cassese**" perchè concepito dall'allora Ministro per la Funzione pubblica Sabino Cassese) è intervenuto per ovviare alla difficoltà dei cittadini nell'individuare, all'interno delle Amministrazioni, gli organi competenti ad interfacciarsi col pubblico per **rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti** della P.A.

A tal fine, l'art. 12 dlgs. 29/1993 (oggi confluito nell'art.11 del nuovo T.U. sul pubblico impiego - 165/2001) così dispone: "*Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura **uffici per le relazioni con il pubblico***". Attraverso l'istituzione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico si sono determinati, per la prima volta, gli spazi per lo sviluppo del rapporto cittadini/P.A. sulla base di una dinamica e consapevole interattività.

Fonte: Treccani Giuridica, voce "Comunicazione pubblica" – Maria De Benedetto.



Comunicazione Pubblica, informazione sanitaria e ambientale

- La comunicazione come risorsa e funzione
- Ambito di applicazione
- Comunicazione pubblica e convergenza tecnologica
 - L'esempio del Garante Privacy



La legge 150/2000 si pone come **prima disciplina organica** della materia ed istituzionalizza l'area della comunicazione pubblica. Ciò significa che, per la prima volta, una legge dello Stato riconosce al fenomeno "Comunicazione" il carattere di **risorsa prioritaria e strutturale**, prevedendone la diffusione in ogni momento e settore della P.A. e distinguendone altresì la specifica natura da quella di ognuna delle altre attività amministrative.

Dalla lettura della legge emerge una diversificazione tra le attività e le finalità di informazione da quelle di comunicazione.

1. La norma, infatti, individua nel termine **informazione** un agire principalmente volto al **trasferimento "verticale"** di specifici temi di pubblico interesse, trasferimento che realizza una funzione sostanzialmente cognitiva e lo fa secondo criteri di totale trasparenza.
2. Parallelamente, la Legge 150/2000 veicola **contenuti di tipo più valoriale** attraverso il canale della **comunicazione bi-direzionale e del feedback**, favorendo in tal modo il principio dell'**amministrazione condivisa** su argomenti di interesse generale.



Nel quadro di uno scenario professionale complesso e competitivo dove anche **l'istituzione pubblica necessita di competenze e profili specifici**, la Legge 150/2000 promuove e disciplina tali fattori: oggi l'amministrazione pubblica non può esimersi dalla positiva interazione con i cittadini e con la sfera dei media.

A tal fine, la legge 150 distingue

- lo scenario della **comunicazione in senso stretto** – che vede protagonisti gli **URP e strutture analoghe** (quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della P.A., quelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese) – preposti al contatto diretto P.A./cittadini ed imprese;
- Lo scenario dell'**informazione**, legato alla rappresentazione della realtà “filtrata” da apposite strutture organizzative quali il **portavoce e l'ufficio stampa**, sfruttando il canale dei massmedia.

Esempi di comunicazione pubblica

Per incidere sui comportamenti

- Antidroga
- Razzismo
- Minori
- Handicappati
- Far bene
- Infortuni domestici



La filosofia della legge quadro 150/2000



IMPERIALI 2007


La ratio della legge 150 è intimamente legata ai principi di pubblicità e trasparenza assurti, con la legge 241/90, a criteri ispiratori dell'azione amministrativa. Secondo autorevole dottrina, infatti, la trasparenza non sarebbe un istituto giuridico, *“bensì un insieme di istituti e norme giuridiche che, complessivamente, delineano un modo di essere dell'amministrazione”* (Arena G. *“la funzione di comunicazione della P.A.”*, Rimini, 2001). Tale impronta genetica della P.A. impone di riconsiderare il principio del buon andamento e di imparzialità della P.A. sanciti dall'art. 97 Cost., alla luce delle libertà di informazione e comunicazione consacrate negli artt. 15 e 21 Cost.: in particolare, poiché la libertà di informazione include anche il diritto dei cittadini ad essere informati, il riconoscimento costituzionale del diritto all'informazione comporta l'obbligo o, per meglio dire, la necessità per i pubblici poteri di **predisporre garanzie informative e flussi di comunicazione da e verso i cittadini, orientati al “buon andamento”**, ossia funzionali ad assicurare uno standard elevato di qualità dei servizi sulla base degli effettivi bisogni comunicati dall'utenza. In altri termini, informazione e comunicazione pubblica si configurano come attività sequenziali al principio di trasparenza e rispondenti alla diversa funzione di attivare un circuito di conoscenze “da” e “verso” i cittadini, funzionali al “buon andamento”.

Fonte : Maria De Benedetto, voce “Comunicazione pubblica”, Enc. Giur. Treccani,



Comunicazione istituzionale e neutralità tecnologica

- Neutralità del mezzo
- Interattività
- Condivisione



SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

IMPERIALI 2007

La legge 150/2000 (art. 2) sancisce il principio della neutralità del mezzo di comunicazione rispetto ai contenuti informativi.

Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi. Fra i contenuti della comunicazione pubblica, particolare rilievo assumono i **messaggi di utilità sociale**: questi hanno lo scopo di sensibilizzare la collettività su problemi sociali per i quali occorre la cooperazione di tutti, oppure favorire azione di partecipazione dei cittadini per la tutela di beni pubblici (ne sono esempi la campagna per la sicurezza stradale o per la lotta al fumo o alla droga).




Garante privacy: dal disvalore al valore

SANZIONI INFLITTE DAL GARANTE

VINCOLO DI DESTINAZIONE

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICA



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Garante per la protezione dei dati personali: QUANTE A PER I TUOI DIRITTI



www.garanteprivacy.it

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La tutela dei dati personali: IL PRIMO GARANTE SEI TU.



www.garanteprivacy.it

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La protezione dei dati personali: NAVIGARE IN INTERNET



www.garanteprivacy.it

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE



IMPERIALI 2007


Un esempio concreto di come l'obbligo delle amministrazioni di inserire tra i loro compiti istituzionali quello della comunicazione pubblica sia stato recepito dalla più recente legislazione è offerto dal Codice Privacy : tra i compiti istituzionali del Garante per la protezione dei dati personali, il T.U. 196/2003 menziona quello di *"curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati"* (art. 154.1, lett h).

La sensibilizzazione collettiva sui temi di impatto privacy è considerata dalla legge compito irrinunciabile, al cui finanziamento viene destinata una parte di budget, frutto dei proventi di sanzioni amministrative inflitte dal Garante per le violazioni della normativa privacy: il 50% annuo di essi deve essere assegnato al fondo stanziato allo scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in un apposito capitolo del Ministero dell'Economia, impiegato per svolgere accertamenti e per avviare iniziative di comunicazione istituzionale (art. 166). La norma crea dunque un importante vincolo di destinazione dei fondi accumulati con la repressione delle condotte illecite, per l'innesto della sensibilità privacy. La ragion d'essere del Garante è anche connessa al compimento di una rivoluzione culturale che diffonda consapevolezza circa il valore della privacy e i rischi che questa corre nella Società dell'Informazione.



Comunicazione Pubblica, informazione sanitaria e ambientale

- Quadro generale
- U.R.P.



La legge istituisce distinte strutture organizzative per lo svolgimento delle funzioni di informazione e comunicazione: si prevede, in particolare, che le attività di “informazione” si realizzano attraverso il **portavoce** e l'**ufficio stampa**, mentre quelle di comunicazione attraverso l'**URP** e gli **sportelli** per il cittadino, gli sportelli unici della P.A. e gli sportelli per le imprese (art.6). La norma individua gli ambiti di competenza delle tre distinte figure organizzative preposte allo svolgimento di funzioni che – per quanto tutte inquadrabili nel genus della comunicazione pubblica, vanno tenute logicamente ed operativamente distinte. Tale distinzione costituisce espressione del principio di separazione tra politica ed amministrazione sancito dall'art. 3 dlgs. 29/93.

1. Il **portavoce** (art. 7 l.150/2000) è figura eventuale (“l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato” da un portavoce), legata al vertice politico-istituzionale delle amministrazioni per conto del quale svolge funzioni di supporto nella gestione del rapporto con gli organi di informazione. In ragione del legame fiduciario col vertice politico e non con l'amministrazione in sé – può anche essere un esterno all'amministrazione. Il suo ruolo si svolge, pertanto, lungo la direttrice della rappresentazione di contenuti inerenti alla comunicazione dell'attività “politica”. Ne consegue la definizione di alcuni ambiti di incompatibilità: infatti, per tutta la durata del relativo incarico, il portavoce non può esercitare attività nei settori radiotelevisivi, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche” (art.7.1).
2. A differenza del portavoce – organo unipersonale legato al vertice politico – l'**ufficio stampa** è una struttura organizzativa articolata che fa capo al vertice amministrativo, ma anch'essa meramente eventuale: “le amministrazioni pubbliche possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa” (art. 9). Costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, l'ufficio stampa ha il compito di curare continuamente i rapporti tra l'istituzione e l'universo dei media



L'attività dell'URP è indirizzata istituzionalmente "ai cittadini singoli e associati", garantendo loro l'esercizio dei diritti di informazione e accesso attraverso l'organizzazione di un circuito di:

•**front office cittadino/URP e**

•**back office URP/P.A. di appartenenza.**

L'URP previsto dalla legge 150 (art.8) è qualitativamente diverso da quello introdotto dal dlgs. 29/93 e rappresenta una grande **struttura dedicata alla progettazione e alla gestione della funzione comunicativa** propria dell'amministrazione di appartenenza. Il numero e la qualità delle funzioni dell'URP consentono di inquadrare queste strutture come URP di seconda generazione, assimilabile ad un vero e proprio **ufficio di comunicazione istituzionale**. Pertanto all'URP:

•vengono confermati i tradizionali compiti dell'URP in materia di **garanzia per l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione** di cui alla legge 241/90 e successive modifiche.

•viene poi attribuito l'obiettivo di **agevolare la fruizione dei servizi offerti ai cittadini**, anche attraverso un'attività di illustrazione e chiarificazione delle disposizioni normative e amministrative e di informazione sulle strutture e i compiti delle amministrazioni di appartenenza.

•In terzo luogo, l'ufficio promuove l'adozione di **sistemi di interconnessione telematica e coordina le reti civiche**.

•Inoltre, attua "mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di **verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi** da parte degli utenti" (art. 8 lett.d).

•Infine, **garantisce funzioni di comunicazione interna** sia infraistituzionale (reciproca informazione tra URP e altre strutture della medesima amministrazione) sia interistituzionale (collegamento funzionale tra URP delle varie amministrazioni).

Fonte: Treccani Giuridica, voce "Comunicazione pubblica" – Maria De Benedetto



Comunicazione Pubblica, informazione sanitaria e ambientale

Informazione ambientale



INFORMAZIONE AMBIENTALE: le fonti

Direttiva 4/2003/CE accesso del pubblico all'informazione ambientale



D.lgs. 195/2005 attuazione della direttiva 2003/4/CE

IMPERIALI 2007

Fonti normative:

[Direttiva 98/2003 CE](#) riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;


[D.lgs. 36/2006](#) di attuazione della direttiva 98/2003;

[Direttiva 4/2003 CE](#) accesso del pubblico all'informazione ambientale;

[D.lgs. 195/2005](#) attuazione della direttiva 2003/4/CE;

Informazione Ambientale: finalità

L'obbligo di informare in ambito ambientale



IMPERIALI 2007

Con le norme in tema di informazione ambientale, il legislatore prende atto del ruolo di centralità che l'informazione riveste nell'attuazione del valore costituzionale dell'ambiente, al fine di **garantire il coinvolgimento preventivo dei cittadini nelle decisioni in materia ambientale**, dove vanno bilanciati necessariamente due categorie di interessi: quelli pubblici e quelli privati.

La tutela dell'informazione ambientale è a servizio di due valori: l'accesso (su richiesta dei singoli) ai dati e agli atti pubblici di rilievo ambientale e la comunicazione pubblica:

- garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale vuol dire che «*L'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse*». Significa che se il cittadino "bussa" alla porta dell'informazione ambientale (acqua, aria, suolo, flora, fauna, paesaggio, programmi di tutela ambientale, piani urbanistici) **la Pubblica amministrazione non può chiedere il perché**: la trasparenza sulla situazione dell'ambiente in cui si vive, è un diritto naturale dell'individuo e non ha bisogno di essere motivato nel rapporto con i pubblici poteri.

- Garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che **l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico** e diffusa in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Esistono centri territoriali di educazione ambientale, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente – ciascuna dotata di un proprio sito web – e, soprattutto, è stato creato un Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA net): una rete che raccoglie, elabora e diffonde – *on line* – dati e informazioni derivanti dal monitoraggio ambientale operato dalle istituzioni locali, regionali e nazionali. Una tale interconnessione mira a garantire quella **qualità** dell'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica che – secondo gli auspici di legge – deve essere, il più possibile «*aggiornata, precisa e confrontabile*».



Comunicazione Pubblica, informazione sanitaria e ambientale

Informazioni e comunicazioni sanitarie



Informazioni sanitarie: il diritto di sapere

Informazione chiara, completa e comprensiva prima di:



Fase
Diagnostica

Interventi
chirurgici



Fase
terapeutica

IMPERIALI 2007

L'informazione sanitaria trae origine da alcuni importanti principi costituzionali:

- **L'inviolabilità della libertà personale** con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica (Art.13 Cost.)
- **Divieto di costrizione ad un determinato trattamento sanitario** se non per disposizione di legge (art. 32, par.2, Cost.).

Nonché dalla legge 833/1978 che:

- Esclude la possibilità di **accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente**, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono stati di necessità (art.33 l.833/1978 ed art.54 c.p.).

Una chiara ed obiettiva informazione sullo stato di salute consente all'assistito di determinare la propria volontà sul farsi curare. Pertanto, l'organismo o il professionista sanitario hanno il dovere di informare il paziente su tutto ciò che riguarda il suo stato di salute, fin dal primo contatto. L'informazione sanitaria al paziente deve essere fornita in modo chiaro e comprensibile, da soggetti qualificati: la trasparenza informativa da parte del personale sanitario consente al paziente di esprimere quel consenso al trattamento medico che assume il valore di "consenso informato".

Il rilascio di informazioni sanitarie al paziente costituisce anche obbligo di deontologia medica (art. 30 codice deontologico). Il medico deve mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione del paziente e fornirgli tutte le informazioni necessarie, tenendo conto della sua capacità di comprensione. La trasparenza informativa va garantita in tutte le fasi del rapporto medico/paziente e cioè :

- la diagnosi,
- l'intervento medico-chirurgico,

Il consenso del paziente



INFORMATO

LIBERO

ESPLICITO

**RELAZIONATO
AD UNO SCOPO
SPECIFICO**

IMPERIALI 2007

Tranne che in casi specifici previsti dalla legge, un trattamento sanitario richiede sempre il consenso dell'interessato (art. 32, comma 2, Cost.). Perché il consenso sia valido, deve essere, in primo luogo, informato: questo requisito primario fa sì che l'obbligo informativo del medico assume una propria autonomia nell'ambito della prestazione professionale. In altre parole, il medico che non abbia adeguatamente informato il paziente risponde dei danni che siano comunque derivati dall'intervento, anche se l'operazione è perfettamente riuscita e non gli sia imputabile una colpa professionale: risponde comunque per inadempimento al dovere di informazione (Cass. n.5444 del 14.3.2006).

Poi il consenso non deve essere estorto o comunque condizionato: al contrario, deve essere libero. Inoltre, nessun atteggiamento può essere mai considerato come un consenso implicito. Non si potrebbe dire: quel signore ha deciso di farsi curare da noi, è implicito che accetti qualsiasi intervento chirurgico o terapeutico. Inoltre, l'interessato non deve essere chiamato a dare un consenso generico: al contrario, deve potere dire un Sì o un NO in relazione a specifiche finalità di trattamento.



Informazioni sanitarie: il diritto di non sapere

- Ogni paziente ha il diritto di conoscere il proprio stato di salute
- Ma anche di non voler essere informato
 - Convenzione di Oviedo
 - Codice di deontologia medica

IMPERIALI 2007

Il codice deontologico dei medici (art. 30, comma 5) e la Convenzione di Oviedo (Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della medicina, ratificata con legge 145/2001) prevedono un vero e proprio "diritto di non sapere" a favore del paziente che abbia espressamente scelto di non voler essere messo a conoscenza della propria condizione patologica. Tale volontà – con l'eventuale indicazione dei soggetti "delegati" a sapere – deve risultare a livello documentale, cioè da uno specifico documento scritto e sottoscritto.

Comunicazioni sanitarie al paziente (1)

Regola privacy



**SOLO AD OPERA DI UN MEDICO
DESIGNATO DAL TITOLARE
O DAL PAZIENTE**

ALL'INTERESSATO
O A CHI ESERCITA LA POTESTÀ, O AI SUOI FAMILIARI,
CONVIVENTI, O AL DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE LO OSPITA

IMPERIALI 2007

Le comunicazioni sanitarie sono i rilasci di referti e di altre notizie e riscontri su analisi, visite, indagini mediche. La regola di legge è che queste informazioni possano essere date solo dai medici ai pazienti, o ai loro familiari, o a chi esercita la potestà nei loro confronti, o al direttore della struttura ospitante (per esempio nel caso di anziani provenienti da case di riposo).

Ogni persona, infatti, ha diritto al rispetto della privacy allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute (artt. 9 e 31 codice deontologico; art. 10.1 Convenzione di Oviedo).

Comunicazioni sanitarie all'interessato (2)

Eccezione

**IL TITOLARE O IL MEDICO POSSONO
DESIGNARE PER ISCRITTO**



**INCARICATI
CHE HANNO
RAPPORTI DIRETTI
COI PAZIENTI**

IMPERIALI 2007

Questa regola conosce un'eccezione. La struttura può affidare per iscritto questo compito di consegna anche a personale non medico che ha rapporti diretti coi pazienti, per esempio agli infermieri. In tal caso, gli operatori sanitari non medici saranno soggetti alle prescrizioni stabilite dal codice di deontologia medica quanto alle modalità di comunicazione e al rispetto della privacy.

Bibliografia

- Espramer, *La comunicazione pubblica*, in *Informazione, potere, libertà*, a cura di Ainis, GIAPPICHELLI 2005, p. 201 e ss.;
- Di Giannatale, *L'informazione al servizio dell'ambiente*, in *Informazione, potere, libertà*, a cura di Ainis, GIAPPICHELLI 2005, p. 189 e ss.;
- Sciascia, *Il diritto all'informazione in ambito sanitario*, e in *Informazione, potere, libertà*, a cura di Ainis, GIAPPICHELLI 2005, p. 403 e ss.;